

BLOCKCHAIN, SMART CONTRACT E IMPOSTA DI REGISTRO

DI ANDREA CESARETTI¹ E ROBERTO MORO-VISCONTI²

L'imposta di registro ha radici antiche. Fu istituita nel 1862 con lo scopo di unificare e uniformare in tutto il Regno d'Italia le differenti tasse di registro allora esistenti. Il suo scopo è duplice: fornire un provento fiscale e remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati conservando traccia o registrazioni di atti in modo da conferire loro autorità e certezza giuridica³. Ovviamente l'imposta e i suoi presupposti sono cambiati molto da allora, ma, come si vedrà, non ancora a sufficienza per stare al passo con una tecnologia nata oltre 140 anni dopo.

La prima blockchain fu introdotta, infatti, nel 2008, ad opera di Satoshi Nakamoto (pseudonimo di un autore la cui identità è tuttora sconosciuta). Gli *smart contract*⁴ (alla lettera "contratti intelligenti", ma non sempre "contratti"), che interessano particolarmente ai fini di questa indagine, sono stati proposti per la prima volta nei primi anni '90 da Nick Szabo, informatico, giurista e crittografo americano, che ha coniato il termine, usandolo per riferirsi a "*un insieme di promesse, specificate in forma digitale, inclusi i protocolli entro i quali le parti eseguono queste promesse*"⁵.

Gli *smart contract*, "*in concreto, sono software basati sulla tecnologia blockchain. Essi definiscono regole e penali di un accordo, allo stesso modo di un contratto tradizionale. La differenza sostanziale consiste nella presenza nel software delle funzioni if/then, le quali rendono automatica l'esecuzione*" di una clausola contrattuale" al verificarsi di una determinata condizione⁶. In Italia, la prima definizione a livello normativo di smart contract si può così trovare nella conversione in legge del "Decreto semplificazioni" del 2018.

¹ andrea.cesaretti@gmail.com

² roberto.morovisconti@morovisconti.it

³ MEF: <https://www.finanze.gov.it/it/il-dipartimento/fisco-e-storia/i-tributi-nella-storia-ditalia/>. Si veda anche <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-registro/cose-imposta-registro>.

⁴ Si veda <https://www.notariato.it/it/news/line-un-nuovo-studio-del-notariato-legge-122019-smart-contract-e-tecnologie-basate-su-registri/>

⁵ "*a set of promises, specified in digital form, including protocols within which the parties perform on these promises*", Morris, David Z. (21 January 2014). "Bitcoin is not just digital currency. It's Napster for finance". Fortune. Retrieved 7 November 2018; Schulpen, Ruben R.W.H.G. (1 August 2018). "Smart contracts in the Netherlands - University of Tilburg". uvt.nl. Twente University. Retrieved 26 October 2019.

⁶ Pisanu, *Smart Contract: cosa sono, come funzionano, opportunità*, 2020, <https://www.money.it/Smart-Contract-cosa-sono-come-funzionano>.

Preliminarmente, è opportuno individuare e ricordare, fra tutti i principi dell'imposta di registro, quelli che interessano il presente lavoro il cui scopo è chiarire se e quali atti possano e/o debbano essere sottoposti all'imposta:

- sono soggetti a registrazione ... gli atti ... formati per iscritto nel territorio dello Stato⁷ e gli atti formati all'estero, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili e aziende⁸;
- chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto⁹;
- alcuni atti sono soggetti a registrazione “in caso d'uso” ovvero quando li si deposita presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato¹⁰;
- la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensano dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta¹¹.

La registrazione assolve una funzione di pubblico interesse che è assoggettata al pagamento di un'imposta. Il proliferare di blockchain decentralizzate e non gerarchiche affievolisce notevolmente questa funzione di “garanzia pubblica”, minandone la ragione d'essere. Ciò non significa che lo Stato pensi ad abdicare al suo ruolo impositivo che peraltro, al netto degli oneri connessi e dei costi indiretti (adempimenti burocratici per i contribuenti), non ha rilevanza tale da giustificarne, in molti casi, la sussistenza¹².

L'attrazione ad imposizione, in particolare degli atti formati all'estero, può scontrarsi, in ambito pratico, con forme di elusione legate alla mancata conoscenza o conoscibilità, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, dell'esistenza dell'atto soggetto ad imposizione.

Blockchain e contratti

L'utilizzo delle blockchain nel campo dei contratti comprende il deposito di atti predisposti *off-chain* -prima e altrove- in maniera tradizionale e dematerializzati, di atti predisposti fin dall'origine in modalità digitale (es. un file pdf sottoscritto digitalmente dalle parti) e di atti in cui -in entrambi i casi- le parti hanno demandato l'esecuzione di alcune clausole a uno *smart contract*.

Queste tipologie di atti non pongono particolari problemi ai fini dell'imposta di registro in quanto soddisfano tutti i requisiti richiesti per stabilire l'effettivo obbligo di registrazione, l'applicazione dell'imposta in maniera proporzionale o fissa e le modalità di

⁷ art. 2, DPR 131/1986.

⁸ art. 11, DPR 131/1986.

⁹ art. 8, DPR 131/1986.

¹⁰ artt. 5 e 6, DPR 131/1986.

¹¹ art. 38, DPR 131/1986.

¹² Nel 2021, Tra le altre imposte indirette, le entrate dell'imposta di registro hanno registrato un aumento di 1.281 milioni di euro (+32,7%). https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2022/documenti/comunicato_0045.pdf

registrazione ed enunciano *in chiaro* tutte le informazioni richieste per la presentazione all'Ufficio competente ex art. 12 del DPR 131/1986.

Quanto precede vale anche per i contratti stipulati in modalità "Point and Click" mediante i quali un soggetto, il più delle volte consumatore, acquista un bene od un servizio attraverso un semplice "click" del proprio mouse e conclude il contratto compilando un format prestabilito sul sito del venditore o dell'intermediario.

Per completezza, va segnalato che la più corretta qualificazione giuridica dei contratti stipulati in modalità "Point and Click" è quella dell'offerta al pubblico disciplinata dall' art. 1336 c.c. in cui la volontà dell'utente espressa con un "click" del mouse ha la funzione di perfezionare il contratto senza che sia richiesta l'accettazione della parte promittente, contratto che, ai sensi dell'art. 1322 c.c., è perfettamente valido ed efficace tra le parti.

Per quanto attiene alla forma, l'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale¹³ prevede che "il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità". L'importanza della formulazione appena esposta risiede nella letterale genericità della terminologia usata. A ben vedere, non vi è alcun riferimento a firme elettroniche avanzate come la firma digitale ma è richiesta una generica firma elettronica¹⁴.

I Legal Smart Contract e l'Imposta di registro

Nulla vieta, poi, che la formazione del contratto e la sua esecuzione avvengano completamente *on-chain* mediante *upload* in blockchain di uno *smart contract* che contiene l'intero corpus di pattuizioni fra le parti.

In questa ipotesi, se lo *smart contract* soddisfa i requisiti minimi previsti dal codice civile, può essere considerato contratto ex artt. 1321 e 1325 c.c. e rientra nella definizione di "documento informatico" di cui all'art. 1-p del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)¹⁵. In tal caso, lo *smart contract* assume la forma di *legal smart contract*¹⁶.

Senza addentrarci sulla sussistenza dei primi tre requisiti richiesti dall'art. 1325 c.c. per la validità del contratto (accordo, causa e oggetto), ampiamente confermata dalla dottrina¹⁷, per quel che interessa in questa sede, vale la pena di sottolineare che lo *smart*

¹³ DL 7 marzo 2005, n. 82.

¹⁴ Perplessità circa tale conclusione, giustificate con l'assenza -nel point and click- di un "documento informatico" da sottoscrivere in: Rasia, Contratti on-line. Il point and click equivale a sottoscrizione di un documento informatico?, 2021, Professione Giustizia.

¹⁵ Art. 1, DL 7 marzo 2005, n. 82, p) *documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.*

¹⁶ Battaglini, *Smart contracts in breve*, 2020, <https://www.4clegal.com/hot-topic/smart-contracts-breve>.

¹⁷ Per tutti: Bellomia, *Il contratto intelligente: questioni di diritto civile* in <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2020/12/Valentina-Bellomia.pdf>

contract soddisfa anche il requisito della forma nonostante sia costituito da puro codice informatico (algoritmo) in quanto, dalla formulazione della norma, si ricava il principio di libertà delle forme. Le parti, infatti, possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare (1350 ss. c.c.).

D'altra parte, la nullità derivante dalla mancanza dei predetti requisiti avrebbe rilevanza limitata ai fini dell'imposta di registro in quanto la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta (art. 38, DPR 131/1986).

Ciò nonostante, allo stato dell'arte, non risulta possibile sottoporre a registro tale tipo di contratto neppure in forma volontaria ex art. 8 del citato Testo Unico.

Va preliminarmente osservato che la mancanza di attrattività all'imposta di registro dei *legal smart contract* discende dal fatto che, nella fattispecie, non risulta necessario perseguire uno degli scopi dell'imposta ovvero remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati conservando traccia o registrazioni¹⁸.

Infatti e in breve, la blockchain è un registro pubblico distribuito e condiviso fra i nodi di una rete (gli utenti) nonché decentralizzato, strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni validate dalla maggioranza dei nodi. Il principio è, pertanto, quello del consenso della maggioranza dei nodi della catena. Tale meccanismo, presente sia nelle blockchain pubbliche che in quelle *permissioned*¹⁹, determina, inoltre, l'inalterabilità dei dati presenti nel registro pubblico.

La natura di rete decentralizzata permette, pertanto, la conservazione degli "atti" e delle transazioni in assenza dello Stato con la conseguenza che gli accordi formati completamente *on-chain* sono, in ogni caso, esclusi da imposizione ai fini del registro dato che, come detto, non vi è necessità di perseguire uno dei suoi scopi.

Tuttavia, anche qualora tale affermazione non fosse condivisa, resta il fatto che un contratto stipulato (ed eseguito) completamente *on-chain* per mezzo di un *legal smart contract* che contiene l'intero corpo delle pattuizioni non può essere sottoposto a registro poiché non consente, allo stato dell'arte, l'identificazione delle parti come richiesta dall'art. 16, c. 3, del DPR 131/1986.

In un protocollo blockchain, ciascuna parte di una transazione utilizza infatti una coppia di chiavi asimmetriche. Tale meccanismo è il medesimo delle comuni firme digitali. In quest'ultimo caso, e in estrema sintesi, esiste un ente certificatore che consegna a ciascuno di noi una delle due chiavi (privata) e rende disponibile l'altra (pubblica) su un registro pubblico. Il destinatario di un nostro file sottoscritto con la firma digitale può, pertanto, verificare la nostra identità consultando il registro delle chiavi pubbliche.

¹⁸ <https://www.finanze.gov.it/it/il-dipartimento/fisco-e-storia/i-tributi-nella-storia-ditalia/1862-imposta-di-registro/>

¹⁹ Le blockchain *permissioned* prevedono la presenza di un'autorità centrale che, previa autenticazione ed identificazione dei nodi, stabilisce chi può entrare nella rete.

In una blockchain, invece, non esiste alcun registro pubblico e, pertanto, non è possibile l'associazione tra chiavi e identità²⁰.

Da più parti sono state ipotizzate soluzioni tecniche per sopperire a tale problema (anche per soddisfare i requisiti del GDPR). La soluzione definitiva è attesa dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) secondo quanto previsto dall'art. 8-ter del DL 135/2018 ancorché la scadenza per la sua pubblicazione sia scaduta il 12 maggio 2019. La speranza è che tale soluzione sia coerente con la funzione di decentralizzazione delle *blockchain*, ma le soluzioni fino ad oggi prospettate sono, al contrario, tutte conformi alla seguente affermazione: *“la gestione dell'identità digitale nella blockchain via smart contract deve necessariamente scendere a compromessi con una piena decentralizzazione: la necessità di adeguate garanzie legali delle transazioni gestite tramite smart contract sembra infatti non possa prescindere dalla presenza di terzi affidabili, soprattutto quando ci sono implicazioni fiscali”*²¹.

La soluzione del problema in esame ovvero la possibilità di identificare le parti di un contratto completamente *on-chain* produrrà, tra l'altro, effetti anche sulla qualificazione della *forma* del contratto ai fini dell'imposta di registro.

L'art. 8-ter citato stabilisce, infatti, che lo *smart contract* soddisfa il requisito della forma scritta a condizione della previa identificazione informatica delle parti, attraverso un processo i cui requisiti sono demandati all'AgID.

Per completezza, va segnalato che le previsioni dell'articolo citato ricalcano quelle dell'art. 20, comma 1-bis, del CAD il quale riconosce al documento informatico il requisito della forma scritta (nonché efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.) se vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata e anche quando consente l'identificazione informatica del suo autore mediante un processo che rispetti i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai sensi dell'art. 71 del Codice con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento nonché la sua riconducibilità all'autore.

L'articolo 8-ter citato, tuttavia, non riprende la previsione contenuta nell'ultima parte dell'art. 20, comma 1 bis, del Cad, secondo cui qualora il documento non sia stato sottoscritto con firma elettronica qualificata o avanzata né attraverso un procedimento conforme ai requisiti fissati dall'AgID, *“l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”*.

²⁰ Contra: Clovers in

<https://clovers.law/it/blog/2020/9/1/smart-contract-e-blockchain-cosa-sono-come-funzionano-e-la-loro-conformita-al-gdpr> per cui: *“tutti i dati immessi in Blockchain sono pseudonimizzati (idonei a rivelare l'identità degli utenti attraverso un processo di reidentificazione) e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del considerando 26 del GDPR, che impone l'applicazione del regolamento europeo a tutte le informazioni relative a persone identificabili”*.

²¹ <https://www.agendadigitale.eu/documenti/blockchain-e-identita-digitale-come-gestirla-con-i-registri-distribuiti/>

L'assenza di tale previsione nell'art. 8-ter citato farebbe pertanto propendere per l'assenza del requisito della *forma scritta* (nonché valenza probatoria) in capo agli *smart contract*²² che non rispettino i requisiti che saranno indicati dall'AgiD.

La soluzione al problema dell'identificazione delle parti avrà rilievo anche ai fini della determinazione del *luogo* di formazione del contratto.

La legge italiana stabilisce infatti che il contratto si intende stipulato nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione della sua proposta (art. 1326 codice civile).

A tale proposito è stato fatto notare che la proposta contrattuale (spesso nella forma di un'offerta al pubblico) può essere rappresentata dall'*upload* dello *smart contract* in blockchain mentre l'accettazione può essere integrata dall'utilizzo della chiave crittografica della controparte oppure dal suo comportamento concludente nel momento in cui utilizza criptovaluta per eseguire la proposta²³.

Sotto il profilo civilistico, l'individuazione del luogo è importante per stabilire il giudice competente a regolare le controversie riguardanti il contratto (art. 20 c.p.c.) nonché per il fatto che, se il testo è ambiguo, il contratto va interpretato secondo le pratiche del luogo in cui è stato concluso (art. 1368 c.c.), previsioni che, a ben vedere, poco interessano i contratti in esame dato che gli automatismi insiti negli *smart contract* eliminano, di fatto, le ipotesi di inadempimento e inutilizzabile l'eccezione di inadempimento²⁴.

Ai fini del registro, l'individuazione del luogo è invece discriminante in quanto l'articolo 11 della Tariffa, parte II, allegata al Dpr 131/1986 prevede che gli atti formati all'estero, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili e aziende situati in Italia, sono soggetti a registrazione solamente al verificarsi del caso d'uso.

Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Una volta risolte le problematiche relative alla forma del contratto e al luogo in cui è stato stipulato, restano aperte quelle relative alle modalità pratiche di registrazione dell'atto.

Il Testo Unico dell'Imposta di Registro, allo stato, nulla dispone al riguardo e ci si chiede quale sia la modalità di presentazione di tale tipo di atto presso l'Ufficio competente. Si potrebbe ipotizzare una stampa in formato cartaceo del codice dello *smart contract* con una "traduzione" asseverata eseguita da un perito conformemente a quanto è disposto per

²² Contra: Bellomia, citato.

²³ Bellomia, citato.

²⁴ Per approfondimenti: Guida-Messina, *Blockchain e smart contract: benefici e limiti*, 2020, <https://www.altalex.com/documents/news/2020/10/21/blockchain-smart-contract-benefici-limiti>; Bellomia, citato.

gli atti in lingua straniera (art. 11, DPR 131/1986) oppure adottando la procedura richiesta per la registrazione degli atti verbali ex art. 12 ovvero presentando all'Ufficio una denuncia (che assume qualità di atto) contenente le generalità delle parti, il domicilio, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

In conclusione, allo stato dell'arte, la questione della registrazione di un *legal smart contract* sembra dover restare poco più di un esercizio teorico sia per la mancanza delle linee guida dell'AgiD che dovranno risolvere le problematiche relative all'identificazione delle parti, la forma dell'atto e il luogo della sua stipulazione sia per la quasi totale assenza di ipotesi di inadempimento che, a lato pratico, escludono anche la previsione della registrazione in caso d'uso. Infine, resta aperta la questione della mancanza, nel Testo Unico dell'Imposta di Registro, di regole per la presentazione dell'atto.

Nonostante questo, è indubbio che le applicazioni delle tecnologie blockchain e degli smart contract siano in continua evoluzione e sempre di maggior interesse ed è pertanto necessario che tutte le questioni aperte siano prima o poi risolte in quanto per permettere “di accelerare lo sviluppo migliorando la qualità della vita dei cittadini e agevolando il lavoro delle imprese” (parole espresse dalla Ministra dell'Innovazione tecnologica e della Digitalizzazione Paola Pisano in occasione della conversione in legge del decreto ‘Semplificazione e innovazione digitale’)²⁵.

Di fronte a tali progressi tecnologici, emergono, infine, tutti i limiti di un'imposta obsoleta quale quella del registro che, peraltro, appare poco significativa sul piano del gettito fiscale (nel 2021 ha rappresentato lo 0,94% delle entrate erariali²⁶).

La reale novità è, tuttavia, rappresentata dal fatto che le *blockchain* e gli *smart contract* sono in grado non solo di sostituire l'apparato degli Uffici delle Entrate nella funzione di conservazione degli atti, ma anche di migliorare l'efficienza delle varie fasi delle transazioni.

Nel campo immobiliare, per esempio, uno dei “colli di bottiglia” è spesso rappresentato dalla ricostruzione del titolo di proprietà del bene oggetto di compravendita, funzione demandata ai Notai, alle Conservatorie e al Catasto. La tecnologia *blockchain* consente, oltre alla conservazione degli atti, un incremento della velocità del loro deposito e consultazione, della sicurezza fisica dei documenti, una sostanziale riduzione dei costi di archiviazione e, in definitiva, l'eliminazione della necessità di una tassazione per coprire i costi di registrazione e conservazione.

Queste tecnologie sono inoltre utilizzabili per rendere più efficienti le compravendite. Gli inglesi ne hanno già preso atto: l'HM Land Register sta infatti implementando il progetto Digital Street che mira a censire sulla *blockchain* le proprietà immobiliari e permettere le compravendite attraverso *smart contract* e registri distribuiti²⁷.

²⁵ <https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/il-decreto-semplificazione-e-innovazione-digitale-legge/>.

²⁶ MEF, Comunicati stampa 2022, *Entrate tributarie: nel 2021 gettito di 496,09 miliardi*.

²⁷ <https://hmlandregistry.blog.gov.uk/tag/digital-street/>.

Immaginare un catasto interamente gestito da *blockchain* e sottratto alle pastoie burocratiche di un sistema pubblico spesso non aggiornato né efficiente non pare azzardato in un'economia sempre più digitalizzata e decentralizzata.